

## Statuti

Versione 4.9  
Assemblea generale del 23 giugno 2022

### 1. Nome e scopo

#### Art. 1 Nome

Con il nome di "VUE Verein für umweltgerechte Energie" (di seguito denominata VUE), è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 ss. del Codice civile svizzero con iscrizione nel Registro di commercio.

#### Art. 2 Scopo dell'associazione

La VUE persegue i seguenti scopi:

1. La promozione delle nuove energie rinnovabili e dei prodotti energetici ecologici. Questo avviene tramite lo sviluppo, la distribuzione e l'applicazione di procedure di certificazione e di marchi di qualità per prodotti energetici rinnovabili ed ecologici, nonché la distribuzione e la promozione dei propri marchi collettivi.
2. Lo sviluppo di criteri scientifici per la valutazione dei prodotti energetici rinnovabili ed ecologici.
3. L'assunzione di altri compiti legati all'energia rinnovabile ed ecologica, in particolare la collaborazione con altre organizzazioni in Svizzera e all'estero.

### 2. Adesione

#### Art. 3 Soci

Possono essere soci della VUE sia persone giuridiche che corporazioni di diritto pubblico che perseguono gli scopi definiti all'art. 2 e possono essere assegnati a una categoria di soci secondo l'art. 4.

#### Art. 4 Soci attivi

I soci attivi sono suddivisi in sei categorie di soci:

- Categoria A: Produttori di energia elettrica da centrali idroelettriche e le loro associazioni
- Categoria B: Produttori di nuove energie rinnovabili e le loro associazioni
- Categoria C: Fornitori di energia, commercianti di energia e le loro associazioni
- Categoria D: Organizzazioni ambientaliste
- Categoria E: Associazioni dei piccoli consumatori
- Categoria F: Grandi clienti commerciali e le loro associazioni

#### Art. 5 Soci passivi

Le persone fisiche e giuridiche che non possono essere assegnate a una delle categorie di soci di cui all'art. 4 possono aderire alla VUE in qualità di soci passivi e sostenerla attivamente. Non godono però di diritto di voto all'assemblea generale e versano una quota associativa ridotta.

#### **Art. 6 Ammissione**

La richiesta di ammissione deve essere formulata per iscritto. L'ammissione e l'assegnazione a una categoria di soci è decisa dal consiglio direttivo. Questo può rifiutare una richiesta senza dover fornire una motivazione. Per le richieste di ammissione rifiutate vi è la possibilità di inoltrare ricorso all'assemblea generale.

#### **Art. 7 Dimissioni**

Le dimissioni avvengono tramite dichiarazione scritta per la fine dell'anno solare, nel rispetto di un preavviso di sei mesi e con l'adempimento di tutti gli obblighi nei confronti della VUE.

#### **Art. 8 Esclusione**

In caso di comportamento lesivo dell'associazione, il consiglio direttivo può minacciare l'esclusione che viene avallata con più dell'80% di tutti i voti del consiglio direttivo. Contro questa decisione vi è la possibilità di ricorso all'assemblea generale.

Il consiglio direttivo può escludere un socio quando questo è in arretrato di più di un anno con il pagamento dei suoi contributi.

#### **Art. 9 Diritti**

I soci che si dimettono o che sono esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Il risarcimento delle quote associative già pagate è escluso.

#### **Art. 10 Quote associative**

I soci versano delle quote associative. L'ammontare delle quote associative è stabilito nell'ambito di un regolamento redatto dal consiglio direttivo e che deve essere approvato dall'assemblea generale. In casi giustificati il consiglio direttivo può ridurre la quota associativa dei singoli soci.

### **3. Organizzazione**

#### **Art. 11 Organi dell'associazione**

Gli organi della VUE sono:

- Assemblea generale
- Consiglio direttivo
- Commissioni e comitati
- Ufficio di controllo della VUE (revisione)

#### **Assemblea generale**

#### **Art. 12 Assemblea generale ordinaria**

L'assemblea generale è l'organo superiore della VUE. Decide in modo definitivo su tutte le questioni che le sono sottoposte. L'assemblea generale è convocata almeno una volta all'anno dal consiglio direttivo.

### **Art. 13 Facoltà**

L'assemblea generale ha le seguenti facoltà:

1. Stabilire o modificare gli statuti
2. Eleggere il consiglio direttivo, il presidente o la presidentessa e i revisori
3. Approvare il rapporto annuale e i conteggi annuali
4. Concedere lo scarico al consiglio direttivo
5. Prendere atto del budget
6. Approvare i regolamenti inerenti quote e tasse
7. Deliberare in merito a richieste del consiglio direttivo o di singoli soci
8. Sciogliere e liquidare la VUE
9. L'assemblea generale decide in merito a tutte le questioni della VUE che non sono state demandate ad altri organi.

### **Art. 14 Voto ponderato**

All'assemblea generale i soci presenti di ogni categoria di soci hanno complessivamente il numero di voti corrispondente ai seggi loro spettanti nel consiglio direttivo secondo l'art. 18 (ossia i soci presenti della categoria A hanno complessivamente un voto, i soci della categoria B due voti ecc.).

Il numero di voti è diviso per il numero dei soci presenti di una qualsiasi categoria, da cui risulta il valore del voto ponderato di ogni socio (ad esempio: se i soci presenti della categoria C sono sette, il voto di ognuno di questi ha un valore di 3/7, perché la categoria C secondo l'art. 18 ha diritto a tre membri nel consiglio direttivo).

In allegato si trova una spiegazione inerente al voto ponderato.

### **Art. 15 Capacità di delibera**

L'assemblea generale è in grado di deliberare quando sono rappresentate almeno tre categorie di soci.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità, la decisione spetta al presidente o alla presidentessa, con voto decisivo. In caso di copresidenza, i due copresidenti o le due copresidentesse, rispettivamente copresidente e copresidentessa, decidono insieme, con voto decisivo.

Le decisioni inerenti alla definizione o alla modifica degli statuti e allo scioglimento della VUE devono essere prese con più dell'80% dei voti espressi.

### **Art. 16 Richieste e scadenze**

Le richieste all'attenzione della prossima assemblea generale che devono essere inserite nella lista delle trattande e necessitano di una delibera, devono essere inoltrate al consiglio direttivo al più tardi due mesi prima dell'assemblea generale. Luogo, orario e lista delle trattande, insieme al rapporto di gestione, ai documenti necessari e alle richieste, devono essere comunicati ai soci per iscritto al più tardi 30 giorni prima dell'assemblea generale.

### **Art. 17 Assemblea generale straordinaria**

Il consiglio direttivo può convocare un'assemblea generale straordinaria in qualsiasi momento. È inoltre obbligato a convocarla entro due mesi se ciò è richiesto per iscritto da 1/5 dei soci. Per il resto valgono le stesse disposizioni applicate all'assemblea generale ordinaria.

## **Consiglio direttivo**

### **Art 18 Composizione**

Il consiglio direttivo è formato da un massimo di dieci membri (inclusi il presidente o la presidentessa). Le sei categorie di soci A-F hanno diritto all'assegnazione dei dieci seggi direttivi ordinari distribuiti come segue:

A: Produttori di energia elettrica da centrali idroelettriche e le loro associazioni	1 membro
B: Produttori di nuove energie rinnovabili e le loro associazioni	2 membri
C: Fornitori di energia, commercianti di energia e le loro associazioni	3 membri
D: Organizzazioni ambientaliste	2 membri
E: Associazioni dei piccoli consumatori	1 membro
F: Grandi clienti commerciali e le loro associazioni	1 membro

Qualora una categoria di soci non dovesse occupare i propri seggi, il numero complessivo di membri del consiglio direttivo sarà ridotto di conseguenza.

### **Art. 19 Nomina del consiglio direttivo**

I soci di ogni categoria propongono i loro relativi rappresentanti nel consiglio direttivo. In tutte le categorie si svolgono delle nomine preliminari (sia per nuove nomine che per conferme di rappresentanti già nominati). Le persone proposte devono essere confermate dall'assemblea generale a maggioranza semplice dei voti espressi.

### **Art. 20 Presidenza**

Il presidente o la presidentessa è nominato dall'assemblea generale a maggioranza semplice dei voti espressi. Sono possibili sia una rotazione della presidenza all'interno del consiglio direttivo sia una copresidenza.

### **Art. 21 Durata della carica**

I membri del consiglio direttivo sono nominati per una durata della carica di due anni. La rinomina è possibile senza restrizioni.

### **Art. 22 Costituzione**

Il consiglio direttivo - ad eccezione del presidente o della presidentessa - si costituisce autonomamente secondo le disposizioni degli statuti e stabilisce le persone con diritto di firma nonché il tipo di diritto di firma.

### **Art. 23 Delibere**

Per le delibere all'interno del consiglio direttivo votano anche il presidente o la presidentessa. In caso di parità dei voti il voto presidenziale vale doppio. Nel caso di copresidenza, i due copresidenti o le due copresidentesse, rispettivamente copresidente e copresidentessa, decidono insieme con voto decisivo. Le delibere del consiglio direttivo possono essere prese per corrispondenza.

## **Art. 24 Compiti**

Il consiglio direttivo è responsabile dei seguenti compiti:

- Gestione della VUE e amministrazione dei mezzi sulla base del budget annuale
- Allestimento e approvazione del budget
- Definizione dei criteri di qualità per le certificazioni dei prodotti
- Assegnazione delle licenze di prodotti energetici
- Ufficio di conciliazione in caso di contenziosi inerenti alla procedura di certificazione qualora non vi sia un ufficio di conciliazione secondo l'art. 28
- Scelta e sorveglianza di un segretariato
- Occupazione di commissioni e comitati
- Rappresentanza della VUE verso l'esterno
- Convocazione e preparazione dell'assemblea generale
- Ammissione di nuovi soci
- Allestimento dei necessari mansionari e regolamenti

## **Commissioni**

### **Art. 25 Commissioni, comitati e gruppi di lavoro**

Se necessario il consiglio direttivo può istituire commissioni, comitati e gruppi di lavoro specifici. Il consiglio direttivo ne definisce i membri, i compiti e le competenze. Compiti e competenze sono regolati dal consiglio direttivo in un mansionario.

### **Art. 26 Gruppo di lavoro criteri**

Il gruppo di lavoro criteri si occupa della garanzia di qualità e dell'armonizzazione dei criteri di valutazione.

### **Art. 27 Gruppo di lavoro centrali idroelettriche**

Il gruppo di lavoro centrali idroelettriche tratta domande di dettaglio dell'ecologia delle acque e del controllo di qualità nell'ambito idroelettrico. Trasmette al gruppo di lavoro criteri richieste di modifica, sviluppo, completamento e applicazione dei criteri di qualità inerenti all'energia idroelettrica.

### **Art. 28 Ufficio di conciliazione**

Il consiglio direttivo può nominare un ufficio di conciliazione esterno e indipendente, che funga da mediatore in caso di contenziosi inerenti controlli, certificazione o attribuzione di licenza tra le parti in conflitto.

## **Segretariato**

### **Art. 29 Scopo e compiti del segretariato**

Le funzioni operative della VUE (ad es. segretariato, comunicazione, garanzia di qualità e coordinamento) possono essere espletate tramite un segretariato. I diritti e doveri inerenti alle singole funzioni sono stabiliti dal consiglio direttivo in un mansionario.

### **Art. 30 Scelta**

Il segretariato è scelto dal consiglio direttivo.

## **Ufficio di controllo dell'Associazione (revisione)**

### **Art. 31 Revisori**

L'assemblea generale definisce l'ufficio di controllo dei conti annuali. A tale scopo nomina due revisori o una società di revisione riconosciuta.

### **Art. 32 Inconciliabilità**

I revisori dei conti non possono far parte del consiglio direttivo.

### **Art. 33 Principi**

L'attività dell'ufficio di controllo si basa sulle disposizioni del Codice delle obbligazioni sulla Società per azioni (art. 727 ss. CO).

## **4. Finanze e responsabilità**

### **Art. 34 Rinuncia a scopi di lucro**

La VUE non persegue scopi commerciali e non ha scopo di lucro. Eventuali eccedenze saranno utilizzate per il raggiungimento degli scopi della VUE. Una distribuzione ai soci delle eventuali eccedenze è esclusa.

### **Art. 35 Finanziamento**

Il finanziamento della VUE avviene tramite:

- quote associative annue
- tasse e contributi legati all'uso del marchio di qualità per prodotti energetici
- donazioni generali e altri introiti
- il patrimonio finanziario

Le quote associative, le tasse e i contributi legati al marchio di qualità sono stabiliti in un regolamento che deve essere approvato dall'assemblea generale.

### **Art. 36 Costi**

Non è previsto un compenso per i membri del consiglio direttivo o dell'ufficio di controllo. Il consiglio direttivo può autorizzare delle eccezioni. I costi annuali si basano per principio sul preventivo e sugli introiti.

### **Art. 37 Anno d'esercizio**

L'anno d'esercizio inizia sempre il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

### **Art. 38 Responsabilità**

Eccetto in caso di grave negligenza o dolo si esclude una responsabilità individuale dei soci. Per gli obblighi della VUE risponde unicamente il patrimonio sociale.

## **5. Disposizioni conclusive e applicazione**

### **Art. 39 Scioglimento e liquidazione**

Se l'assemblea generale decide lo scioglimento della VUE, la liquidazione avviene tramite il consiglio direttivo della VUE, a meno che l'assemblea generale non ne abbia incaricato un'altra persona. I mezzi rimanenti dopo lo scioglimento della VUE devono essere donati a un'altra istituzione con gli stessi scopi o scopi affini. È esclusa una distribuzione ai soci. L'assemblea generale decide in merito all'ulteriore utilizzo dei marchi dei prodotti, tenendo conto dell'articolo inerente agli scopi della VUE.

**Art. 40 Assemblea costitutiva**


Qualora nell'assemblea costitutiva non dovessero essere rappresentate tutte le categorie di soci, i soci presenti possono designare anche i membri del consiglio direttivo delle categorie assenti.

**Art. 41 Applicazione**

I presenti statuti possono essere completati o precisati con regolamenti, sempre che questi ultimi non contraddicano gli statuti stessi.

Questi statuti sono stati modificati con decisione dell'Assemblea generale del 25 giugno 2020 e sono entrati in vigore immediatamente.

Il copresidente



Markus A. Meier

Il direttore



Pascal Steingruber

Zurigo, 23 giugno 2022

## **Allegato: Voto ponderato**

### **Valore dei voti di una categoria di soci, numero di voti determinante**

All'assemblea si distribuiscono complessivamente dieci voti determinanti. La distribuzione dei dieci voti alle sei categorie di soci corrisponde alla relativa quota all'interno del consiglio direttivo (art. 18)

A: Produttori di energia elettrica da centrali idroelettriche e le loro associazioni	1 membro
B: Produttori di nuove energie rinnovabili e le loro associazioni	2 membri
C: Fornitori di energia, commercianti di energia e le loro associazioni	3 membri
D: Organizzazioni ambientaliste	2 membri
E: Associazioni dei piccoli consumatori	1 membro
F: Grandi clienti commerciali e le loro associazioni	1 membro

### **Calcolo del voto ponderato dei singoli membri**

Il valore del voto del singolo membro può essere calcolato con la formula seguente:

$$\text{Voto ponderato di un membro della categoria A} = \frac{1 \text{ voto}}{\text{numero dei membri presenti della categoria A}}$$

$$\text{Voto ponderato di un membro della categoria B} = \frac{2 \text{ voti}}{\text{numero dei membri presenti della categoria B}}$$

$$\text{Voto ponderato di un membro della categoria C} = \frac{3 \text{ voti}}{\text{numero dei membri presenti della categoria C}}$$

$$\text{Voto ponderato di un membro della categoria D} = \frac{2 \text{ voti}}{\text{numero dei membri presenti della categoria D}}$$

$$\text{Voto ponderato di un membro della categoria E} = \frac{1 \text{ voto}}{\text{numero dei membri presenti della categoria E}}$$

$$\text{Voto ponderato di un membro della categoria F} = \frac{2 \text{ voto}}{\text{numero dei membri presenti della categoria F}}$$

### **Procedura all'assemblea generale**

Tutti i soci con diritto di voto ricevono una scheda di voto, il cui colore indica la specifica categoria di soci. Nelle votazioni in assemblea generale si conta innanzitutto il numero delle schede di voto. Il risultato del voto determinante è dato dalla moltiplicazione del numero delle schede di voto di una categoria per il relativo voto ponderato di un membro di quella categoria.

### **Parità di voti**

In caso di parità di voti, il voto del presidente o della presidentessa vale doppio. Nel caso di copresidenza i due presidenti o le due copresidentesse, rispettivamente copresidente e copresidentessa, decidono insieme con voto decisivo.



### Esempio di votazione all'assemblea generale

A un'assemblea generale fittizia partecipano complessivamente 26 persone di tutte e sei le categorie di soci (vedi tabella 1). Con le formule sopraccitate può essere calcolato il voto ponderato di ogni persona presente.

Tabella 1: Calcolo del voto ponderato di ogni singola persona presente all'assemblea generale.

	A	B	C	D	E	F
Voto ponderato di una categoria (=numero di membri nel consiglio direttivo)	1	2	3	2	1	1
Membri presenti all'assemblea generale (esempio)	5	4	10	4	2	1
Voto ponderato di un singolo membro all'AG (esempio)	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{1}$

In una votazione fittizia 13 persone presenti votano a favore e 13 votano contro una mozione. Considerato il voto ponderato dei singoli membri (vedi tabella 2) risulta che la mozione è stata respinta con 5.5 voti contrari contro 4.5 voti favorevoli.

Tabella 2: Votazione fittizia a un'assemblea generale

	A	B	C	D	E	F	Totale
Votazione "pro capite" (= numero di cedolini di votazione)							
A favore	2	2	7	1	1	0	13
Contrari	3	2	3	3	1	1	13
Votazione secondo il sistema del voto ponderato							
A favore	$2 \times \frac{1}{5}$	$2 \times \frac{2}{4}$	$7 \times \frac{3}{10}$	$1 \times \frac{2}{4}$	$1 \times \frac{1}{2}$	$0 \times \frac{1}{1}$	$\frac{45}{10}$
Contrari	$3 \times \frac{1}{5}$	$2 \times \frac{2}{4}$	$3 \times \frac{3}{10}$	$3 \times \frac{2}{4}$	$1 \times \frac{1}{2}$	$1 \times \frac{1}{1}$	$\frac{55}{10}$

## **Regolamento: quote associative**

### **Art. 1 Quote**

Le quote associative saranno fatturate maggiorate dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge.

Per le quote associative vige la seguente regolamentazione:

#### **Socio attivo**

Categorie A, B, C con contratti di licenza naturemade stipulati:

Fatturato energetico annuo	Quota associativa annua (IVA esclusa)
> 1000 GWh	CHF 8'000
500 - 1000 GWh	CHF 4'000
100 - 500 GWh	CHF 2'000
5 - 100 GWh	CHF 1'000
< 5 GWh	Compresa nella tassa di licenza

Categorie A, B, C senza contratti di licenza naturemade stipulati:

Categorie D, E, F:

CHF 1'000.- per socio all'anno (IVA esclusa)

#### **Socio passivo**

CHF 500.-- per socio all'anno (IVA esclusa)

### **Art. 2 Adesione licenziatari**

L'adesione alla VUE è una condizione per i licenziatari di produzioni, rispettivamente forniture con i marchi di qualità naturemade star, naturemade basic, naturemade resources star e naturemade efficiency.

### **Art. 3 Entrata in vigore**

Le modifiche del regolamento relativo alle quote associative sono state deliberate durante l'assemblea generale del 26 giugno 2019 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2020.

Il copresidente

Markus A. Meier

Il direttore

Pascal Steingruber

Zurigo, 23 giugno 2022